

ACCADEMIA DI MONTEFALCO
PER LA STORIA, L'ARTE E LA CULTURA LOCALE - APS

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE, EMBLEMA E SEDE DELL'ACCADEMIA

1. E' costituita un' Associazione culturale denominata **“ACCADEMIA DI MONTEFALCO PER LA STORIA, L'ARTE E LA CULTURA LOCALE - APS”**.
2. L'emblema dell'Accademia è costituito dall'antico stemma del Comune di Montefalco, il quale presenta, oltre al falco su sei monti a sinistra le Chiavi pontificie e a destra la Tiara pontificia recante intorno il motto latino **“CASTRUM COCORONI NUNC CIVITAS MONTISFALCONIS”**.
3. L'Accademia ha sede a Montefalco.

ART. 2

FINALITA'

1. L'Accademia è un'associazione di promozione sociale, priva di scopo di lucro, che persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
1. In particolare, l'Accademia si propone di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, archivistico, ambientale e culturale di Montefalco, attraverso attività di interesse generale riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:
 2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f);
 3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i);
 4. educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d).
5. L'associazione potrà svolgere ogni attività strumentale e connessa al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.
2. Nel perseguimento di tali finalità, l'Accademia potrà curare la pubblicazione di un bollettino periodico, finalizzato a diffondere studi e ricerche di storia e cultura locale e a mantenere i contatti con i montefalchesi non più residenti e con tutti coloro che si sentono particolarmente legati alla Città e alle sue tradizioni.
3. Sono estranee alle finalità dell'Accademia – e sono quindi vietate – tutte le attività diverse da quelle sopraelencate, salvo quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in maniera organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, in conformità agli artt. 7 e 48 del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - quote associative degli aderenti;
 - contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
 - proventi derivanti dalle attività diverse, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.
6. Le attività di interesse generale sono svolte a favore degli associati, dei loro familiari, di terzi e della collettività in generale, secondo criteri di pari opportunità e non discriminazione.
 7. L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente tramite l'apporto volontario, libero e personale degli associati. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti necessari al regolare funzionamento o all'occorrenza per qualificare e specializzare le attività svolte.

ART. 3

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1. Il patrimonio dell'Accademia è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari, da beni mobili e immobili, da donazioni, lasciti, legati, elargizioni di enti pubblici o privati, nonché da ogni altro apporto destinato al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Il fondo patrimoniale dell'Accademia è costituito in € 25.000, che potrà essere incrementato da ulteriori donazioni volontarie, legati, lasciti ed elargizioni a tale scopo destinate; l'Accademia potrà ricevere apporti economici di qualunque tipo – ivi compresi beni, anche immobili, dati in uso o in comodato – da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché da Enti locali in generale e dal Comune di Montefalco in particolare.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Accademia ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4

ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Accademia tutte le persone fisiche, italiane e straniere, residenti o non residenti, che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Possono inoltre aderire, come associati, altri Enti del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
2. L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Consiglio Direttivo. Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo con motivazione scritta. In caso di diniego, la decisione deve essere comunicata all'interessato e questi può presentare ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.
3. La qualifica di associato è personale e non temporanea, fermo restando il diritto di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali; se maggiorenni, hanno inoltre diritto di candidarsi alle cariche associative.
5. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
6. L'eventuale contributo versato è strettamente personale e, come tale, intransmissibile e non ripetibile.
7. Gli associati si distinguono in:
 - *Ordinari*: coloro che partecipano stabilmente alla vita dell'associazione e contribuiscono con la quota annuale;
 - *Onorari*: coloro che, previa loro domanda e accettazione da parte del Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti per particolari meriti culturali, scientifici o per benemeritenze verso Montefalco. Essi godono degli stessi diritti degli altri associati, salvo l'esenzione dal versamento della quota associativa;
8. La perdita della qualità di associato avviene per: decesso (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica), recesso, mancato pagamento della quota associativa, o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'associato, che può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva.

ART. 5

ORGANI

1. Sono organi dell'Accademia:
 - L'Assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio direttivo;
 - L'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche sono gratuite e di durata biennale; le stesse possono essere riconfermate ad ogni scadenza successiva.

ART. 6

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Accademia e sarà tenuta a Montefalco presso la sede dell'Accademia o presso il luogo che verrà indicato, volta per volta, nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea approva altresì, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale.
3. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione;
- g) approva eventuali regolamenti interni;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre – ogni qual volta è necessario per:

- deliberare sulla nomina del Consiglio direttivo e del Comitato di controllo della gestione;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Accademia stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge o da altra disposizione normativa;
- esaminare atti, proposte e iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio direttivo;
- quando ne sia fatta richiesta da venti associati e sia indicato al Consiglio direttivo l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante lettera inviata agli associati, con preavviso di almeno 5 giorni o mediante comunicazione a mezzo del bollettino periodico.

7. In casi di assoluta e motivata urgenza l'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente dell'Accademia, ovvero – in sua assenza – dal vicepresidente vicario; in tal caso, della avvenuta convocazione, dovrà essere tempestivamente avvertito il Consiglio direttivo stesso.

8. L'avviso di convocazione preciserà il giorno, l'ora, il luogo della adunanza e indicherà l'elenco delle materie da trattare; preciserà altresì il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione.

9. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ordinari; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti; tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno quattro ore; l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei presenti, non computati gli associati eventualmente astenuti.

10. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e la devoluzione dell'Accademia. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In entrambi i casi le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Accademia – o in sua assenza dal vice Presidente vicario o da uno dei membri del Consiglio direttivo – che sarà assistito da un segretario che provvederà successivamente a redigere il verbale sulla base della minuta; questa verrà firmata dal Presidente e dal segretario alla fine della riunione.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della discussione, dirige lo svolgimento dei lavori attraverso la partecipazione ai singoli punti all'ordine del giorno, accerta i risultati della votazione e ne proclama l'esito.
13. Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza; gli associati possono tuttavia dare il proprio voto con delega scritta per singole assemblee; le deleghe devono rimanere agli atti dell'Accademia; un singolo associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, resta in carica per l'intera durata dello stesso, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, rappresenta l'Accademia in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.
2. Il Presidente promuove e coordina le singole iniziative dell'Accademia ed effettua tutti gli atti amministrativi e gestionali espressamente a lui riservati dal presente Statuto o quelli che sono necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
3. Il Presidente può delegare il potere di firma a uno o più membri del Consiglio direttivo; in casi eccezionali può avocare a sé le funzioni precedentemente assegnate ai sensi del successivo art. 8, comma 3.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Accademia ed è costituito da 7 Consiglieri, eletti dall'Assemblea; il nominato Consiglio direttivo – alla sua prima riunione ed entro 30 gg. dalla propria nomina – elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Accademia. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per identificare le iniziative da assumere e per stabilire i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'Associazione, nonché per la sua gestione operativa, ordinaria e straordinaria; delibera sulla ammissione di nuovi associati; predispone e approva i programmi di attività dell'Accademia; redige – in via collegiale- i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni accompagnatorie; convoca l'Assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 6; stabilisce con sua deliberazione, all'interno del comune di Montefalco, la sede dell'Accademia.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Il Presidente assegna tra i membri del Consiglio direttivo i seguenti incarichi:
 - di vice Presidente vicario;
 - di segretario;
 - di tesoriere;
 - di coordinatore delle attività culturali;
 - di coordinatore delle altre attività associative.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

4. Spetta al Consiglio direttivo fissare un regolamento interno, le competenze dei predetti incarichi; in ogni caso:

- Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente dell'Accademia in caso di suo adempimento o assenza e cura la tenuta della biblioteca dell'Associazione;
- Il segretario cura la corrispondenza dell'Accademia, la tenuta dei registri e dell'archivio, la convocazione e le formalità connesse ai lavori Assembleari e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- Il tesoriere è preposto alla tenuta della contabilità, alla supervisione della gestione economico finanziaria dell'Accademia e fornisce al Comitato di controllo della gestione tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti ad esso spettanti.

5. Il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività e i bilanci preventivo e consuntivo.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario e in qualunque luogo, a Montefalco, su iniziativa del Presidente; alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati altre personalità esterne – quali esperti in particolari settori – con funzione consultiva, anche al fine di rendere pareri non vincolanti; tali personalità esterne non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio direttivo.

7. Il Consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno quattro consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente dell'Accademia.

8. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di un consigliere, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione mediante elezione.

Il consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

9. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea.

ART. 9

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, i cui componenti sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dalla legge.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.
6. Nei casi previsti dalla legge, ai componenti dell'Organo di controllo si applicano anche le disposizioni sul revisore legale dei conti.

ART. 10

VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale in modo prevalente attraverso l'apporto volontario, libero e personale degli associati.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. In nessun caso i rimborsi spese possono assumere carattere forfetario.
4. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione può avvalersi anche di prestazioni di lavoro retribuito, dipendente o autonomo, solo nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei casi in cui siano richieste specifiche competenze professionali non disponibili tra i volontari, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 11

BILANCIO D'ESERCIZIO E PUBBLICITA'

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, redatto secondo i modelli ministeriali di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Nei casi in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge. Entro 30 giorni dall'approvazione, deve essere depositato al "RUNTS" e comunque non oltre il 30 giugno.
4. Se ricorrono le condizioni di legge, l'Associazione redige anche il bilancio sociale, da approvare contestualmente e da pubblicare sul proprio sito internet, oltre che da depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. Una copia del bilancio approvato è sempre a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione, nonché pubblicata sul sito web dell'Associazione se esistente.

ART. 12

SCIoglimento DELL'ACCADEMIA

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea e che perseguano finalità analoghe, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. In ogni caso, la devoluzione avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Tutti i richiami a disposizioni di legge contenuti nello statuto si intendono riferiti alle norme vigenti, comprese le successive modifiche e integrazioni.
3. L'Associazione adotta gli adeguamenti statutari che si rendessero necessari per il conseguimento o il mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nuova consegna

Oggetto	Tipo consegna	Codice fiscale contribuente	Stato consegna	Codice ufficio	Numero protocollo	Ricevuta
REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO (escluse locazioni, preliminari e comodati) - RICHIESTA	SPONTANEA	91007710543	INVIATA	AGEDP- PG	163712	

Consegna documenti e istanze